

## ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

### Art. 1 - Applicazione decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale dipendente della Fondazione ENPAIA il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.

Il presente accordo ha durata biennale e decorre dal 01/01/2023 sino al 31/12/2024 per la parte normativa ed economica, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.

Fermo restando la possibilità di ciascuna delle parti di disdettare tale contratto con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza prevista si concorda che nel tal caso lo stesso continuerà a trovare applicazione sia per la parte normativa che economica sino alla completa definizione del ciclo negoziale aziendale.

### Art. 2 - Relazioni sindacali

Nell'ottica di un impianto di relazioni aziendali innovativo e volto al miglioramento dell'efficienza del livello dei servizi erogati, la Fondazione Enpaia e le OO.SS. concordano che le seguenti materie vengano affrontate sistematicamente nel corso di almeno due incontri annuali con metodo della consultazione:

- Processi di riorganizzazione e modifiche dell'organigramma e del funzionigramma
- Processi di dimissioni immobiliari ed altri processi di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali
- Criteri e modalità per l'erogazione delle indennità per particolari incarichi ed altri istituti economici che incidano sulle retribuzioni del personale.

### Art.3 - Corsi di formazione

Le parti si danno atto che la Formazione è uno strumento fondamentale di aggiornamento e qualificazione professionale di tutto il personale ENPAIA rinviano a quanto previsto all'art. 42 del CCNL.

**Le OO.SS. in occasione dei due appositi incontri annuali informativi comunicheranno le problematiche formative del personale proponendo suggerimenti utili alla redazione del piano formativo pluriennale.**

### Art. 4 - Orario di Servizio e di Lavoro

L'orario di Servizio è identificato nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture della Fondazione e si svilupperà dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

L'orario di Lavoro è identificato con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di Servizio.

L'orario di Lavoro ordinario è articolato su 5 giorni settimanali, e più precisamente:

dal lunedì al giovedì: dalle ore 7.50 alle ore 16:00;

il venerdì: dalle ore 7.50 alle ore 13:10.

La pausa giornaliera per il pranzo è fissata dalle ore 13:00 alle ore 14:00, con un minimo di 30 minuti ed un massimo di 1 ora. Resta inteso che tale flessibilità dovrà essere recuperata nella stessa giornata.



Il dipendente che, per motivi di servizio non possa usufruire della pausa pranzo nell'intervallo stabilito, può richiedere lo slittamento della stessa al proprio Responsabile diretto o al Responsabile di Direzione o di Area.

È consentita la "pausa caffè" per un massimo di 20 minuti secondo le seguenti modalità:

- I primi 10 minuti senza recupero;
- I successivi 10 minuti da recuperare nella stessa giornata.

#### Art. 4 bis - Part time

Si rinvia a successiva contrattazione la regolamentazione del presente istituto.

#### Art. 4 ter - Smart working

La validità dell'accordo di smart working sottoscritto in data 18/03/2022 viene prorogata a tempo indeterminato.

#### Art. 5 - Turni di Lavoro

L'Amministrazione potrà istituire dei turni giornalieri di lavoro per le esigenze di funzionalità della Fondazione, riconducibili alla copertura dell'orario di Servizio.

I turni saranno programmati di volta in volta, preferibilmente ogni mese.

Tali prestazioni saranno retribuite con un importo giornaliero aggiuntivo di € 15,00 per turno

Per particolari esigenze di organizzazione del lavoro sarà possibile programmare periodicamente una diversa articolazione dell'orario dei turni che sarà predisposta dai Responsabili di Direzione/Area di concerto con i Responsabili dei settori interessati.

#### Art. 6 - Flessibilità

Rispetto all'orario ordinario di lavoro si concorda una flessibilità in entrata fino alle 10:30 con obbligo di recupero entro la giornata.

#### Art. 7 - Permessi Personali



##### Permessi a recupero

Per motivi personali, i dipendenti potranno usufruire, nell'arco dell'anno, di 50 ore di permesso così come previsto dall'art. 20 del CCNL, recuperabili entro il primo mese utile successivo anche compensando eventuali ore già accumulate nello stesso mese a titolo di maggior presenza e/o straordinari. Qualora non vengano recuperate nei termini indicati il relativo importo verrà recuperato sulla retribuzione del primo mese utile successivo.

La Direzione Generale, per motivi derivanti da situazioni particolari, potrà concedere dei permessi straordinari da recuperare nell'arco dello stesso mese, non tenendo conto dei vincoli di cui al comma precedente anche compensando eventuali ore già accumulate nello stesso mese a titolo di maggior presenza e/o straordinari. Qualora non sia recuperata entro i termini di cui sopra il relativo importo sarà recuperato sulla retribuzione del primo mese utile successivo.

In aggiunta a quanto previsto dallo stesso art. 20 ed in considerazione di quanto consentito dall'art. 2.3, le parti concordano sulla possibilità di usufruire di ulteriori permessi retribuiti per quei casi appresso specificati:

#### Permessi Sanitari

Il personale potrà fruire di permessi sanitari retribuiti per l'effettuazione di visite mediche specialistiche, analisi cliniche e radiografie, per sé ed i componenti del proprio nucleo familiare, come risultante da stato di famiglia o documentazione equipollente, per un totale di 40 ore annue.

Il lavoratore che fruisce di tali permessi è tenuto a presentare entro 3 gg dal rientro in servizio documentazione comprovante l'avvenuta prestazione.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Legislativo del 26.3.2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e successive modifiche ed il relativo conteggio troverà applicazione dall'inizio di ogni anno.

#### Permessi per lavoratori studenti

Oltre quanto previsto dall'art. 10 della legge n° 300/1970, si concorda di riconoscere al personale i seguenti permessi giornalieri retribuiti:

n° 3 giorni consecutivi per preparare e sostenere esami di Stato;

n° 2 giorni consecutivi per preparare e sostenere ciascun esame universitario;

n° 3 giorni consecutivi per preparare e sostenere la tesi di laurea;

n° 2 giorni per preparare e sostenere esami di corsi professionalizzanti o accrescimento culturale, attinente all'attività professionale.

Resta inteso che il lavoratore, successivamente alla fruizione, dovrà produrre idonea documentazione.

#### Permessi giornalieri per Malattia Figli

Il personale potrà fruire di n° 8 gg annui di permessi retribuiti per ciascun figlio anche adottivo o in affido di età compresa tra 0 e 12 anni in caso di malattia.

Resta inteso che entro 3 gg dal rientro in servizio il dipendente dovrà presentare idonea certificazione medica.

#### Banca delle Ore

È istituita la banca delle ore incrementata, su esplicita richiesta del lavoratore, dalle ore lavorative, autorizzate, effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro e non retribuite come previsto dall'art. 47 e successivi del CCNL con una soglia minima di 15 minuti.

Le ore accumulate nella banca ore possono essere fruite dal dipendente entro 31.12 di ogni anno come ore di riposo compensativo se frazionate in ore ovvero per l'intera giornata, salvo proroghe disposte dalla dirigenza per comprovate esigenze organizzative.

Tali riposi devono essere accordati dal Responsabile di Direzione o di Area, valutate le esigenze di servizio.

Nel caso di riposo ad ore il dipendente potrà farne richiesta anche nella medesima giornata di fruizione.

Nel caso di utilizzo del permesso per intera giornata la richiesta dovrà essere avanzata con 48 ore di preavviso.



Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente si potranno utilizzare al massimo 3 giorni lavorativi consecutivi di riposo compensativo. Non è possibile collegare tali giornate a ferie e malattia.

Tale istituto sarà applicato anche ai dipendenti inquadrati nell'area Quadri, fatto salvo il diritto alla corresponsione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 44 - Declaratorie (Area Quadri) del CCNL.

#### Permessi straordinari per incarichi istituzionali/pubblici/di rilievo



Fatto salvo i permessi previsti per cariche elettive potranno essere accordati dal Direttore Generale, a fronte di specifica richiesta, permessi retribuiti ai dipendenti che si trovino nella condizione di ricoprire incarichi all'interno di Enti pubblici, istituzionali e/o di rilievo nazionale/regionale per l'espletamento dell'incarico. Tali permessi potranno essere usufruiti ad ore ovvero ad intera giornata nel limite massimo di 50 ore annue pro capite ed in ogni caso per complessive 200 ore annue insistenti per l'intera Fondazione.

#### Mezza Giornata di Ferie

Esclusivamente per il dipendente che, in ragione della data di assunzione, al saldo annuale delle ferie abbia maturato ½ giornata di ferie, al fine di renderla fruibile, la stessa potrà essere utilizzata quale giustificativo dell'assenza, nel seguente modo:

lun-gio h 3:50

ven h 2:40

#### Art. 8 - Giorni festivi e chiusure concordate

Per le giornate semi festive di cui al secondo comma dell'art. 15 del CCNL, ricadenti nella giornata di venerdì, l'attività lavorativa sarà limitata a 2 ore e 30 minuti.

È facoltà del Direttore Generale, nei limiti della normativa vigente, disporre la chiusura degli uffici per esigenze organizzative o in coincidenza di particolari festività, previa informativa alle OO.SS. Le giornate di chiusura saranno comunicate entro il 30 di novembre dell'anno precedente con apposito incontro con le OO.SS.

#### Art. 9 - Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) e Premio Aziendale di Risultato (PAR)

In coerenza con le linee di orientamento dettate dall'Amministrazione circa il raggiungimento degli obiettivi strategici della Fondazione ENPAIA, le parti convengono quanto segue:

- EDR: è costituito l'EDR ed è finanziato con uno stanziamento pari al 10% della retribuzione tabellare annua vigente così composto:
  - il 2% sarà stanziato direttamente dalla Fondazione;
  - l'8% sarà finanziato con fondi stanziati per il PAR (n.d.r. si precisa che il CCNL prevede un importo pari al 6%; le parti concordano di aumentare tale importo all'8%). L'EDR sarà erogato nel mese di giugno;
  - PAR: detto istituto è finanziato con uno stanziamento pari al 24% della retribuzione tabellare annua vigente del personale non dirigente, sarà erogato secondo i criteri e le modalità di seguito indicati: il 10% della retribuzione tabellare annua vigente sarà erogata in acconto nel mese di ottobre, mentre il conguaglio sarà erogato il mese successivo a quello di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio consuntivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 il sistema incentivante sarà articolato su tre componenti di cui due obiettivi organizzativi, di Fondazione e di struttura di appartenenza e una individuale qualitativa. Più in particolare il



PAR sarà riconosciuto, per ciascun dipendente, al raggiungimento di obiettivi organizzativi di Fondazione, obiettivi organizzativi di struttura di appartenenza, così come ripartiti dal Responsabile di Direzione/Area, rispetto a quali sarà oggetto di valutazione la componente individuale, costituita dal comportamento e contributo professionali del dipendente.

Tali voci avranno la seguente quantificazione rispetto al tabellare annuo vigente:

Obiettivi organizzativi di Fondazione: 8%

Obiettivi organizzativi di struttura: 8%

Componente individuale: 8%

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo le schede allegate al presente accordo, condivise dai Responsabili di Direzione/Area e consegnata al dipendente, l'eventuale importo non distribuito sarà interamente destinato al welfare, di cui al successivo art. 11, e ripartito in parti uguali tra tutti i dipendenti. **Gli importi destinati a welfare, a seguito di redistribuzione, saranno comunicati con apposita email a tutti i dipendenti dell'ente**

Con riferimento agli obiettivi di struttura, all'inizio dell'anno, i Responsabili di Direzione comunicheranno ai dipendenti incardinati all'interno della propria struttura organizzativa gli obiettivi fissati, il risultato atteso (target) ed il peso percentuale assegnato a ciascun obiettivo.

La valutazione della componente individuale sarà strutturata in due fasi, la prima prevista entro il mese di luglio, la seconda entro il mese antecedente alla approvazione del Bilancio consuntivo. È in ogni caso previsto, nel mese di ottobre, su richiesta delle parti, un incontro interlocutorio di verifica sullo stato di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione sarà effettuata dal Responsabile della Direzione/Area di appartenenza del dipendente, il quale si avvarrà di un'apposita scheda riepilogativa (All. 1), cui sarà allegata la scheda di valutazione della componente individuale (All. 2), entrambe sottoscritte dal valutatore e controfirmate, per presa visione, dal valutato (anche in formato elettronico), che saranno consegnate al dipendente nel corso di apposito colloquio di confronto.

Con esclusivo riferimento alla valutazione definitiva (e quindi non a quella effettuata nel mese di luglio) è facoltà del singolo dipendente, che non condivide gli esiti della valutazione, rivolgersi al Direttore Generale ovvero ad un suo delegato facendo valere le proprie osservazioni attraverso motivata documentazione controdeduttiva per una eventuale diversa valutazione.

Entro 30 giorni il Direttore Generale o il suo delegato, **qualora lo ritenga necessario anche con l'ausilio di una terza figura indipendente**, deve esprimere la propria conferma circa la valutazione espressa dal Dirigente apponendo una annotazione sulla scheda di valutazione individuale oppure rivedere la valutazione espressa dal Dirigente.

Successivamente l'Amministrazione, durante l'anno, potrà valutare la possibilità di effettuare adeguamenti e correttivi degli obiettivi organizzativi assegnati sia per effetto degli eventuali aggiornamenti del Bilancio di Previsione sia per effetto delle proposte motivate provenienti dai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative.

L'ammontare del PAR per ogni singolo dipendente limitatamente alla componente organizzativa di struttura ed individuale verrà riproporzionato, secondo la tabella che segue, in funzione degli eventi di malattia e/o aspettativa ai sensi dell'art. 19 del CCNL che lo avranno interessato nell'anno di riferimento (con esclusione di ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie salvavita accertate e documentate):

- fino a 20 giorni lavorativi di assenza per malattia: 100% del PAR
- da 21 giorni a 45 giorni lavorativi di assenza per malattia: 85% del PAR
- da 46 giorni a 60 giorni lavorativi di assenza per malattia: 70% del PAR
- da 61 giorni a 90 giorni lavorativi di assenza per malattia: 60% del PAR

- da 91 giorni a 120 giorni lavorativi di assenza per malattia: 45% del PAR
- oltre 120 giorni lavorativi di assenza per malattia: 0% del PAR.

Entro il mese di febbraio 2027, verificati i dati forniti dall'Amministrazione, le parti si impegnano a monitorare l'andamento delle assenze per malattia e/o aspettativa ai sensi dell'art. 19 del CCNL, e nel caso a modificare i parametri.

Ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali legislativamente previsti per il Premio Aziendale di Risultato variabile tra esse individuato le parti concordano che sarà necessario che almeno uno dei tre indicatori sopra descritti risulti incrementale rispetto alla misura raggiunta nel periodo precedente a quello di riferimento secondo quanto di seguito concordato: l'obiettivo di Fondazione dovrà essere maggiore di quanto realizzato nell'anno precedente sullo stesso parametro, oppure sarà migliorata la media del raggiungimento degli obiettivi di Struttura conseguita nell'anno di riferimento rispetto al triennio precedente, oppure la media della componente individuale sarà migliore di quella conseguita nel triennio precedente.

Le parti concordano inoltre la possibilità per il dipendente di convertire l'importo del premio in voci di welfare attivo (e tra queste in contribuzione al fondo pensione) nel rispetto dei limiti di legge. Le parti concordano che per la categoria di dipendenti che opterà per tale conversione sul conto welfare individuale di cui al successivo art. 11 verrà accreditata una ulteriore somma pari al 15% di quella convertita.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro il premio di produzione verrà erogato in proporzione al periodo effettivamente lavorato prendendo a riferimento quello percepito nell'anno precedente.

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di riconoscere un importo aggiuntivo in conseguenza del raggiungimento di particolari risultati non contemplati nella definizione iniziale degli obiettivi. Tale importo potrà essere riconosciuto nei limiti del 5% del tabellare annuo dei singoli interessati.

Tale previsione si applica al solo personale non dirigente.

In caso di raggiungimento di un risultato ulteriore, rilevato attraverso un sistema di "Customer satisfaction" misurata con software post telefonata e/o post utilizzo sito web/app, verrà riconosciuto al personale premio c.d. di "OVER PERFORMANCE" nella misura del 1,5% del minimo tabellare annuo da erogare nel mese di dicembre.

La rilevazione sarà effettuata nel mese di novembre.

Il relativo premio sarà erogato qualora il livello di soddisfazione rilevato sia superiore a quello risultante dalla media del triennio precedente.

Resta inteso che su richiesta del dipendente le somme dovute a titolo di "OVER PERFORMANCE" potranno essere accreditate sul conto Welfare.

Le parti concordano che per la categoria di dipendenti che opterà per tale soluzione verrà accreditata una ulteriore somma pari al 15% di quella convertita



Art. 10 - RUP

Gli Enti Privatizzati facenti parte dell'elenco ISTAT degli Enti economici sono stati inseriti nel settore degli appalti pubblici, di conseguenza è stata istituita la figura di RUP Responsabile Unico del procedimento, come responsabile della corretta esecuzione delle procedure per gli appalti pubblici.

Visto il particolare rischio cui il RUP è sottoposto per quei provvedimenti di importo economico superiore al limite massimo per affidamenti diretti, si prevede che per lo stesso RUP:

- sia stipulata un'assicurazione RCT verso terzi;
- segua periodicamente corsi di aggiornamento sul corretto procedimento.



Art. 11 - Benefici assistenziali e sociali

Con riferimento a quanto previsto dell'art. 2.3 alla lettera g) del vigente CCNL, la Fondazione Enpaia e le OO.SS., concordano sui seguenti argomenti:

- FIA: si conferma la copertura assicurativa del FIA con le formule assistenziali "A" e "B" la cui contribuzione sarà a carico della Fondazione esclusa la quota di € 60,00 a carico del dipendente con trattenuta diretta sulla retribuzione del mese di gennaio.

Resta inteso che l'adesione al fondo sanitario FIA è da intendersi tacitamente rinnovata in assenza di variazioni contrattuali.

Il singolo dipendente potrà, assumendosene l'onere, richiedere una formula assistenziale superiore.

Resta inteso che rimane la facoltà del dipendente di rinunciare all'estensione alla formula assistenziale "B".

Nel tal caso, a fronte della formalizzazione di tale rinuncia, la Fondazione **su indicazione del Dipendente** accrediterà € 300,00 su Agrifondo **ovvero sul conto welfare**, anno per anno fino alla scadenza del presente contratto.

- ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI: per la copertura assicurativa in caso di eventi infortunistici professionali ed extra professionali non riconosciuti dall'INAIL, la Fondazione ENPAIA attiverà apposite polizze assicurative che saranno a disposizione del personale;

- CONTRIBUTO FAMIGLIA: le parti confermano lo stanziamento di una quota pari all'1 % del monte retributivo del personale dipendente della Fondazione finalizzato all'erogazione di borse di studio per i figli, di contributi per acquisto libri scolastici, di contributi per asili nido, campi estivi ed attività ludico sportivo.

Le modalità di utilizzo di tali risorse sono specificate nel relativo regolamento e gli importi previsti per ogni contributo saranno aggiornati di anno in anno.


Si precisa che quanto non utilizzato dello stanziamento in oggetto alla data del 31 dicembre di ogni anno confluirà sul welfare, di cui al successivo punto, suddiviso in parti uguali tra i dipendenti;

- WELFARE: viene stanziato un importo pari all'1,50% del monte retributivo del personale dipendente della Fondazione da far confluire su una piattaforma di welfare attivo.

Detto importo potrà essere incrementato secondo quanto previsto al precedente art. 9 e alla precedente voce "CONTRIBUTO FAMIGLIA". Tale istituto è riservato esclusivamente al personale non dirigente;

- AGRIFONDO: contributo a carico della Fondazione 2%. 

- FONDO DI PREVIDENZA: Fatte salve le previsioni dell'accordo del 18 giugno 2007, le parti concordano che in deroga alle disposizioni del Regolamento del Fondo di Previdenza:

- l'iscrizione riguarda esclusivamente il Conto individuale e non l'intero Fondo di previdenza, con esclusione quindi delle indennità di rischio morte e dell'invalidità permanente totale e assoluta;
  - i dipendenti, in costanza del rapporto di lavoro e prima del compimento del 65esimo anno di età, potranno richiedere la liquidazione della totalità dell'importo accantonato ma in tal caso
- 

contestualmente alla liquidazione cessa l'accantonamento per il periodo successivo. I dipendenti che avranno chiesto la liquidazione del Fondo non potranno restituire le somme liquidate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con Enpaia, il pagamento del Conto avverrà senza l'obbligo di attesa dei sei mesi di cui all'art. 6 comma c, del nominato Regolamento.

#### Art. 12 - Indennità di cassa

Tale indennità è fissata, per il cassiere e il vice cassiere, rispettivamente nella misura del 15% e del 10% della retribuzione tabellare annua e sarà erogata mensilmente.

Tale indennità è da intendersi non riassorbibile in caso di aumenti retributivi o passaggi d'area.

#### Art. 13 - Indennità di mensa

Salvo modifiche di Legge il valore del buono pasto resta fissato in €. 7,00.

L'erogazione del buono pasto matura al raggiungimento di 6 ore effettive di lavoro, oltre la pausa pranzo, dal lunedì al giovedì, mentre per il venerdì l'erogazione è legata alla rilevazione della presenza.

Compatibilmente con il limite massimo della prestazione lavorativa giornaliera ai sensi del D.lgs. 66/2003, al raggiungimento delle 12 ore effettive di lavoro, oltre le pause, matura il secondo buono pasto.

#### Art. 14 - Indennità di reperibilità

La richiesta di reperibilità al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, che dovrà essere autorizzata e/o revocata esclusivamente dal Direttore Generale su richiesta motivata del Responsabile di Direzione/Area sarà compensata con un'indennità mensile nella misura di € 400,00. Si rinvia ad uno specifico accordo, da formalizzarsi entro il 31/12/2023, che regola tale istituto.

#### Art. 15 - Cral

In considerazione dell'ormai avviata attività dopo-lavoristica del Cral Enpaia, le parti convengono di procedere all'erogazione di un contributo annuo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 in acconto e € 5.000,00 a rendicontazione da versare sul conto corrente dello stesso Cral.

Soddisfatte le richieste di cui alla voce "CONTRIBUTO FAMIGLIA" del precedente articolo 11 "benefici assistenziali e sociali", l'amministrazione procederà a destinare il contributo oggetto del presente articolo in favore del Cral prelevandolo dal medesimo stanziamento dell'1.00% del monte retributivo.

Le parti convengono di riconoscere ai componenti del Direttivo 5 ore pro capite di permesso annuali finalizzate allo svolgimento delle attività connesse al Cral.

Compatibilmente con le disponibilità della Fondazione, saranno messi a disposizione del Cral locali idonei per l'espletamento di riunioni ed attività che richiedano l'assemblamento di più iscritti o del Direttivo.

#### Art. 16 - Premio fedeltà

È attribuito un premio di fedeltà ai dipendenti che lasciano la Fondazione per:

aver raggiunto i requisiti previsti dalla normativa in essere per la pensione di anzianità; essersi dimessi per ragioni personali dopo almeno venti anni di lavoro presso la Fondazione; dimissioni concordate con l'Amministrazione.



L'ammontare individuale del premio è pari al 45% della retribuzione tabellare annua vigente.

#### Art. 17 - Premio di anzianità

Ai dipendenti spetterà un premio di anzianità al raggiungimento del 15° e del 30° anno di servizio ognuno pari al 12% della retribuzione tabellare annua.

In caso di cessazione anticipata del servizio per decesso del dipendente prima del 15° o 30° anno d'impiego, il premio verrà corrisposto agli aventi causa in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

#### Art. 18 - Trattamento di missione per rimborso spese

Al dipendente inviato in missione al di fuori del territorio della Regione Lazio viene riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 3% di un tredicesimo del tabellare annuo vigente. Detta indennità spetta anche al dipendente inviato in missione al di fuori del territorio di Roma Capitale e all'interno della Regione Lazio per ogni giorno di viaggio e permanenza superate le 12 ore di trasferta.

Nel caso di svolgimento di prestazione lavorativa nelle giornate non lavorative o festive ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 50 del CCNL e delle linee guida della Fondazione Enpaia al lavoratore spetta il riposo compensativo da fruirsi in un altro giorno lavorativo della settimana.

Con riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio si rimanda integralmente alle apposite linee guida.

#### Art. 19 - Ferie solidali

Per venire incontro alle esigenze di dipendenti bisognosi di ferie per assistere parenti, entro il 2° grado, affini di 1° grado ed anche i conviventi, gravemente malati, **ovvero minori privi di assistenza**, le parti prevedono la possibilità di usufruire di giornate di ferie donate a titolo gratuito dai colleghi.

A tal fine ogni dipendente potrà donare parte o tutte le ferie residue degli anni precedenti ed un massimo di 5 giornate di ferie maturate nell'anno in corso e/o le ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto al lavoro ordinario, sottoscrivendo una dichiarazione di disponibilità alla cessione. Le ore destinate al fondo potranno essere utilizzate in regime di cumulo a tutti gli effetti come giornate di Ferie. Tali ferie confluiranno in un fondo appositamente costituito. Potrà beneficiare di tali ferie solidali chi abbia esaurito il proprio monte ferie e i propri permessi sanitari e retribuiti.

Le parti concordano che a fine anno tutte le ore eccedenti non destinate a straordinario e/o banca ore confluiranno automaticamente al fondo ferie solidali, salva contraria comunicazione del dipendente.

#### Art. 20 - Incentivo Mobilità Pubblica

Hanno titolo all'applicazione dell'Incentivo alla Mobilità in via prioritaria i dipendenti in attività di servizio alla data di presentazione delle domande ed i figli dei dipendenti a carico. Tale agevolazione sarà estesa anche ai conviventi dei dipendenti se privi di reddito.

Le condizioni di mancanza di reddito dovranno essere attestate da apposita documentazione.

Lo stanziamento annuale relativo all'applicazione dell'incentivo sarà vincolato a quello del "Benefici Assistenziali" e ne farà parte integrante.

Il tetto massimo di spesa a carico del fondo per ciascun nucleo familiare non potrà superare l'importo di € 800,00.

Gli interessati dovranno presentare domanda secondo gli appositi moduli disponibili sulla Intranet aziendale ed inviarli al seguente indirizzo: personale@enpaia.it

Gli abbonamenti rimborsabili sono tutti gli abbonamenti per mezzi pubblici.

Per la società Atac S.p.A. le somme necessarie al pagamento di tale incentivo saranno anticipate per intero dall'Amministrazione fermo restando la previa verifica circa la disponibilità economica del fondo - e successivamente così recuperate:

Dipendenti, figli e conviventi (come definiti nel presente articolo) il 50% del costo di ogni abbonamento resterà a carico del fondo Benefici Assistenziali, fatto salvo la capienza e disponibilità del fondo. Il restante 50% sarà rimborsato in 6 rate addebitate in busta paga al dipendente che ne farà richiesta e rimborsate direttamente alla Fondazione, a decorrere dal mese successivo alla data di decorrenza dell'abbonamento.

Roma, 20.1.2026

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS.

Dott. Roberto Diacetti

CGIL FP

CISL FP

UIL PA

UGL TERZIARIO

CISAL FIALP

USB

Dott.ssa Maria Vittoria Bechelli